



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Via Provinciale, snc - 88814 MELISSA (KR)

Tel.: 0962/1900125 – Fax: 0962/835072 Cod. Fisc. 91021440796 – Cod. Mecc. KRIC818006

Sito: www.icmelissa.edu.it C.U.: UFIJ5L PEC: kric818006@pec.istruzione.it PEO:

kric818006@istruzione.it

Circ. 52/2022

Melissa, 30/09/2022

Personale docente
scuola secondaria primo grado
Genitori/famiglie/tutori
alunne e alunni scuola secondaria primo grado

p.c. Direttore servizi generali e amministrativi
Ufficio di segreteria
Albo on line/sito web

Oggetto: assenze e validità anno scolastico 2022-2023 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado (limite massimo ore di assenza) _ deroghe al limite delle assenze - indicazioni operative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 prot. n. 1483, con oggetto: "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009";

CONSIDERATO che la Circolare di cui al precedente punto prescrive alle scuole di comunicare «all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti» (p. 4).

VISTO l'art. 5, comma 1, del decreto-legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, che così dispone: «Ai fini della validità della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe»;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni, comprensivo di tutte le discipline;

INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2022-2023 per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, è così fissato:

Monte ore Curriculare	Monte ore presenze minima (3/4)	Monte ore assenze (max1/4)
990h	743h	248h
Monte ore Curriculare + Strumento musicale		
1056h	792h	264h
Monte ore Curriculare, esclusa Religione Cattolica- ora alternativa alla Rel. Catt.		
957h	718h	240h

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 14 settembre 2022 (data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2022-2023) al 10 giugno 2023 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Sulla base di quanto disposto nell'art. 2, comma 10 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti può prevedere deroghe in casi eccezionali.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 07 settembre 2022, delibera n.5/2022, ha ritenuto all'unanimità apprezzabili i seguenti motivi di deroga al limite minimo di presenza:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati da struttura pubblica;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. L. n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo giorno; L. n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- Gravi motivi di famiglia;
- Provenienza da altri paesi;
- Stato di alunni nomadi e/o giostrai.

Tutte le motivazioni sopra date **devono essere preventivamente e tempestivamente documentate** secondo la normativa vigente dai genitori/famiglie/tutori delle alunne/alunni interessate/i.

Resta fermo, in ogni caso, che la deroga al limite minimo di frequenza potrà essere concessa unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste piena possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (in tutte le discipline).

Per ulteriori chiarimenti ai genitori ed agli studenti si precisa che:

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico)
- le assenze devono sempre essere giustificate tramite registro elettronico e/o annotazione da parte dei genitori
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari

Il Consiglio di classe, tenendo in considerazione i suddetti motivi di deroga, verifica per ciascun alunno le condizioni che consentono o impediscono di procedere alla fase valutativa.

I docenti sono tenuti pertanto al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti in vista della successiva rendicontazione delle assenze.

Il Coordinatore di classe verificherà periodicamente il numero delle assenze per ogni studente, così da permettere la tempestiva e periodica informazione alle famiglie. Informerà, altresì, il Consiglio di classe del numero di assenze dello studente in occasione delle valutazioni quadrimestrali e finali.

Si invitano i genitori/famiglie/tutori al monitoraggio periodico del Registro Elettronico anche al fine di verificare il rispetto del minimo di frequenza previsto dalla normativa vigente e produrre, diversamente, tempestiva giustificazione **esclusivamente con certificato di ricovero ospedaliero, cure mediche o, in subordine, impedimenti oggettivi, che dovranno essere consegnati al coordinatore di classe e inviati agli uffici di segreteria all'indirizzo di posta elettronica kric818006@istruzione.it.**

Si segnala nuovamente, a carico dei docenti, l'obbligo di informazioni alle famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza dell'effettivo numero di assenze maturate.

I docenti avranno in ogni caso cura di notificare tempestivamente al dirigente scolastico l'irregolare frequenza delle alunne e degli alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per il seguito di competenza.

Si ribadisce che il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'**ESCLUSIONE** dallo scrutinio finale e la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva.

Si confida nella consueta collaborazione di ognuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Alessandro TURANO (*)